



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

copia

ORDINANZA N° 4

Del 10-01-2022

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID19. Misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus. Sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado di Valguarnera C. dal 13 al 19 Gennaio 2022, con conseguente adozione della DAD secondo i protocolli in vigore.

IL SINDACO

Dott.ssa Francesca Draia

VISTO l'art.32 della Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO l'art.32 L. 23 dicembre 1978 n.83;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020 n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2020 n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021 n.76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARSCoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

VISTO il decreto-legge 2 aprile 2021 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021 n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021 n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

VISTO il decreto-legge 6 agosto 2021 n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021 n. 13, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2021 n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021 n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;

VISTO il decreto-legge 8 ottobre 2021 n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021 n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;

VISTO il decreto-legge 26 novembre 2021 n. 172, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali»;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché gli articoli 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021 n. 126, e 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 21, con cui è stato dichiarato e successivamente prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica;

CONSIDERATO che l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto, adottando adeguate e immediate misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica;

RICHIAMATO l'art. 1 del D.L. n. 171 del 6 agosto 2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 13 del 24 settembre 2021, a norma del quale: «Nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psicoaffettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65, e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza. Le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza»;

CHE il successivo comma 4 dell'art. 1 del citato D.L. n. 171/2021 (convertito con modificazioni in legge n. 13/2021) stabilisce ancora che «Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolaio al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di cui al primo periodo sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, in particolare con riferimento al loro ambito di applicazione. Laddove siano adottati predetti provvedimenti di deroga, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratorio per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali»;

RITENUTO che già a decorrere dal mese di dicembre 2021 si è registrato un aumento del contagio su tutto il territorio nazionale tale che il Governo ha emanato il D.L. n. 21 del 24 dicembre 2021 al fine di adottare specifiche misure (alcune delle quali di durata temporanea come l'obbligo di indossare la mascherina FP2 all'aperto fino al 31 gennaio 2021 ed il divieto di fare svolgere eventi, manifestazioni e concerti in spazi aperti che implicino assembramenti fino al 31 gennaio 2022), con il dichiarato fine di contrastare la diffusione del contagio e invertire il trend della crescita che ha registrato picchi di innalzamento nel periodo delle festività natalizie;

CHE a tal fine, con l'evidente finalità di assicurare una ripresa delle attività scolastiche in presenza nel citato D.L. n. 21 del 24 dicembre 2021 art.13 è stata prevista la realizzazione di una campagna di screening in ambito scolastico "Al fine di assicurare l'individuazione e il tracciamento dei casi positivi nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021-2022 il Ministero della difesa assicura il supporto a regioni e province autonome nello svolgimento delle attività di somministrazione di test per la ricerca di SARS-CoV-2 e di quelle correlate di analisi e di refertazione attraverso i laboratori militari della rete di diagnostica molecolare dislocati sul territorio nazionale";

VISTA la nota n. 129 del 05/01/2022 da parte dell'ASP4 "Dipartimento Prevenzione-Gruppo Operativo COVID", acquisita al nostro protocollo il 07/01/2022 al n.21, con oggetto "Situazione epidemiologica pandemia SARS-Cov2. Proposta DASOE dell'Assessorato della Salute di individuazione zona ad alto rischio per il Comune di Valguarnera C.", con la quale viene proposta l'istituzione di zona ad alto rischio per il comune di Valguarnera C.;

VISTA E RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1 del 07/01/2022 con la quale viene istituita la "zona Arancione" in diversi comuni della regione Sicilia tra i quali il comune di Valguarnera C.;

VISTO l'art.2 della predetta ordinanza che prevede specifiche disposizioni per il sistema scolastico ed in particolare "Premesse le vigenti disposizioni nazionali per il contenimento del contagio, esclusivamente nei territori dichiarati zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta al rischio estremamente elevato di diffusione del virus Covid-19 nella popolazione scolastica, previo parere tecnico-sanitario obbligatorio e conforme dell'ASP territorialmente competente, il Sindaco può adottare provvedimenti di sospensione, totale o parziale, delle attività didattiche, con conseguente adozione della DaD secondo i protocolli in vigore per un periodo non superiore a dieci giorni";

VISTA la nota del 07/01/2022, a firma di tutti i sindaci della provincia di Enna, con la quale viene richiesto all'ASP di Enna il parere per l'attivazione della Didattica a Distanza;

VISTA la nota dell'ASP di Enna prot. n. 1805 del 08/01/2022 in prot. n. 297 del 08/01/2022 con la quale viene espresso parere favorevole all'attivazione della Dad nei comuni della provincia di Enna;

RAVVISATA pertanto, la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all'art. 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 83 per l'adozione di ordinanza a carattere locale per la tutela della sanità pubblica;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art. 117 (Interventi d'urgenza), sancisce che "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

VISTO l'art.50 del TUEL;

ORDINA

- 1) La sospensione delle attività didattiche in presenza in tutti gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado di Valguarnera C., da giovedì 13 gennaio 2022 fino al 19 gennaio 2022 incluso, con conseguente adozione della DAD secondo i protocolli in vigore, salva sempre la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratorio per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;
- 2) La chiusura delle ville e dei giardini pubblici presenti sul territorio del comune di Valguarnera C.;
- 3) La chiusura delle associazioni, circoli privati, centri di aggregazione e similari;
- 4) Il divieto di svolgere eventi, manifestazioni e concerti in spazi aperti che implicino assembramenti fino al 31 gennaio 2022),
- 5) L'obbligo di indossare la mascherina FFP2 all'aperto fino al 31 gennaio 2021;

con il dichiarato fine di contrastare la diffusione del contagio e invertire il trend della crescita che ha registrato picchi di innalzamento nel periodo delle festività natalizie e che ad oggi è in continua evoluzione.

DISPONE

Di dare massima pubblicità alla presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per giorni 15, nonché mediante pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente.

AVVISA

Che avverso la presente Ordinanza è possibile esperire ricorso giurisdizionale al T.A.R., o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente nel termine di giorni sessanta e centoventi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune di Valguarnera C..

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga comunicata a:

- ï Presidente della Regione Siciliana;
- ï S.E. Prefetto di Enna;
- ï Sig. Questore di Enna;
- ï Commissario di P.S. di Piazza Armerina;
- ï Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche di Valguarnera;
- ï Comandante Stazione dei Carabinieri di Valguarnera;
- ï Polizia Municipale di Valguarnera;
- ï Libero Consorzio dei comuni della provincia di Enna;
- ï ASP4 Enna – Direzione Sanitaria;

IL SINDACO

f. to Dott.ssa Francesca Draia